



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto e Circondario Marittimo di Milazzo

Ordinanza di Sicurezza Balneare

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:

VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”*;

VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 *“Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”*;

VISTO l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”* e ss.mm. e ii.;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall'art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ii.;

VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva;

VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, recante l' *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane* che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla

pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;

VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*;

VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^a Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;

VISTA la Circolare del Comando Generale n. 82/22468 del 03.04.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza standard di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico”*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *“In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento marittimo.”*;

VISTI la Circolare del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il DP. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *“...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.”*;

VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01.04/34660 del 7.04.2006, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del D. lgs. n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento, a cui uniformare le Ordinanze di Sicurezza balneare;

- VISTO** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011 n. 3713, “...Pertanto, la norma dell'art.1164 del C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche.”;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “Saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale 40802 del 13.05.2013 inerente “...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una “collocazione ottimale” e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute__13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTE** le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la n. 143/2019), nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocaimento;
- VISTO** il D.M. 29 maggio 2024, n. 85, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

- VISTO** il Dispaccio prot. n. 113761 del 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante *“Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico – recante disposizioni relative alla balneabilità delle acque nel territorio siciliano unitamente all’individuazione dei limiti temporali della Stagione Balneare 2025 (1° Maggio – 31 Ottobre);
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 54363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto *“Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario”*, recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO** il Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025, art. 6 *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*;
- VISTO** il D.M. in data 17 maggio 2018 *“Istituzione dell’area marina protetta denominata “Capo Milazzo”* e il D.M. n. 153 in data 26.11.2018 approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta denominata *“Capo Milazzo”*;
- VISTA** l’ordinanza n. 19/2010 del 21.05.2010 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi che interessano la penisola di Capo Milazzo;
- VISTA** la propria ordinanza n. 71/2011 del 23.08.2011 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi in località Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea;
- VISTA** la propria ordinanza n. 27/2002 del 22.05.2002 che disciplina le norme di comportamento all’interno della riserva orientata regionale dei *“Laghetti di Marinello”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 26/2025 del 30.05.2025 avente ad oggetto i limiti di navigazione dalla costa per unità a motore nel compartimento marittimo di Milazzo;
- VISTA** la propria ordinanza n. 59/2012 del 28/09/2012 che modifica ed integra le precedenti ordinanze sopracitate;
- VISTA** la propria ordinanza n. 30/2020 del 18.08.2020 che approva il *“Regolamento per il transito delle unità superiori alle 500 GT nei pressi dell’area marina protetta “Capo Milazzo”*;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2021 in data 19.06.2021;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte

Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Milazzo, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

CONSIDERATO: che il combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l'obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di ***“attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio”*** e che ***“le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo”*** (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

CONSIDERATO: che anche le strutture destinate all'attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell'interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

ORDINA

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana.
3. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

Zona di mare antistante il litorale compreso fra i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, e Piraino, compresi tra la foce del torrente Gallo (Villafranca Tirrena) e quella del torrente S'Angelo di Brolo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R.

(*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.

2. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica **a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche/solarium**; il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare.
3. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono state stabilite dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l'obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra **il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre**, nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, senza soluzione di continuità.
4. Nel caso in cui le strutture balneari definite al successivo articolo dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare individuata dalla Regione Siciliana, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.
5. Durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l'ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 Numero Unico Emergenza, 0909281110 oppure via radio sul canale 16 VHF.

Articolo 3

Definizioni

1. Agli effetti della presente Ordinanza si intende:

a. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto rilasciato da una delle Società autorizzate ai sensi del D.M. 85/2024 richiamato in premessa.

b. COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione

c. STRUTTURE BALNEARI

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima o privata dove il concessionario/ affidatario della struttura balneare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore), così come disposto dall'art. 1 "Disposizioni generali" del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007.

d. SOLARIUM

Area attrezzata e delimitata, ubicata in ambito litoraneo, destinata alla sosta e al relax dei bagnanti, finalizzata all'esposizione al sole (elioterapia), anche con accesso diretto alla balneazione, realizzata e posta sul demanio marittimo o in adiacenza a esso.

e. AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Nelle ipotesi di affidamento a terzi delle attività oggetto di concessione (ai sensi dell'articolo 45**bis** del Codice della Navigazione) restano ferme le responsabilità del concessionario in ordine alla gestione generale dell'attività (dovrà svolgere adeguato controllo sull'attività che ha dato in gestione) con concorso di responsabilità tra affidante (obbligato in solido) ed affidatario (trasgressore) nel caso di violazioni che riguardino l'attività ordinaria.

f. TITOLARE DI STRUTTURE BALNEARI

Chiunque detenga il diritto di esercitare l'attività di struttura balneare/elioterapica o solarium, sia direttamente in qualità di concessionario sia indirettamente in qualità di affidatario autorizzato.

g. COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

h. DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

i. FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area, ove ricade la *struttura balneare*.

l. PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli *scooter* acquatici, *jet* e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

Articolo 4

Servizio di salvamento in generale e obblighi dei comuni rivieraschi

1. Nel corso della stagione balneare, come individuata con Decreto della Regione Sicilia, in tutte le strutture balneari (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), durante l'orario di apertura, dalle ore **09.00 alle ore 19.00**, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n.17/98 e della presente Ordinanza.

2. Nel caso in cui le strutture balneari sopra menzionate dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
4. Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Milazzo e apporre, nelle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese) riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO.”

5. Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 160 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Milazzo, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
Il predetto Piano potrà essere applicato esclusivamente previa approvazione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente ordinanza.
6. Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di

servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese), riportante la dicitura;

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”.

In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

7. Presso ogni *struttura balneare*, la presente ordinanza dovrà essere esposta all'ingresso affinché sia agevolmente letta da chiunque. Sono altresì affissi, anche presso ogni postazione di salvataggio, cartelli uniformi plurilingue, dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da **simbologia standard ISO 20712**, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera), indicanti i numeri di pronto intervento e soccorso, il significato dei gavitelli, di cui all'art. 7 lett. a e b, e delle bandiere di segnalazione (**ALL.1**) di seguito indicati:

1. **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
2. **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
3. **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

Articolo 5

Disciplina degli stabilimenti balneari e strutture elioterapiche

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivo dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Durante tale orario i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire il servizio di salvamento secondo le prescrizioni impartite dalla presente ordinanza.
2. I titolari di strutture balneari, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
3. I titolari di attività turistico-balneari devono comunicare a questa Autorità Marittima la data di apertura della struttura balneare/elioterapica e dell'inizio del servizio di salvataggio prima dell'apertura della stessa.
4. Prima dell'apertura, ovvero prima dell'inizio del servizio di salvataggio, dovranno essere comunicati a questa Capitaneria di porto i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (**ALL.2**), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima di assunzione di ulteriore personale o sostituzioni eventuali, i dati aggiornati andranno trasmessi alla Capitaneria di porto di Milazzo via PEC.
5. I titolari di strutture balneari/elioterapiche hanno l'obbligo di apporre, in luoghi ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 6

Zona di mare riservata ai bagnanti

1. Durante la stagione balneare, così come definita dal competente Servizio Regionale negli orari dalle ore 09:00 alle ore 19:00, la zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, è destinata esclusivamente alla balneazione.

Articolo 7

Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 6, i titolari *delle strutture balneari* ed i Comuni per le spiagge libere assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti, mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

a) La zona di mare riservata ai *bagnanti* è segnalata con **gavitelli di colore rosso**, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa*, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a 2). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 4, co. 7, con la seguente dicitura (redatta in italiano, inglese, francese):

“GAVITELLI ROSSI: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

RED BUOYS: SAFE WATER BOUNDARY

**BOUEES DE COULEUR ROUGE: LIMITE DES EAUX RESERVEES UNIQUEMENT
A LA BAIGNADE”**

I *titolari delle strutture balneari* hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla *costa*, vi sia una elevata profondità dei fondali, previa comunicazione all' Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla *costa*. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 8.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue, di cui all'art. 4 co.7, sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;

b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla *costa* dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante **gavitelli o galleggianti di colore bianco** posizionati parallelamente alla *costa*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo. Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 4, co. 7, con la seguente dicitura:

**“GAVITELLI BIANCHI: LIMITE ACQUE SICURE (1,6 MT DI FONDALE)
WHITE BUOYS: SAFE WATER LIMIT (DEPTH 1.60 METRES)
BOUÉES DE COULEUR BLANC: LIMITE DES EAUX SÛRES (PROFONDEUR 1,60
MÈTRE).”**

2. Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello, in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), riportante la dicitura:

**“ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini
non accompagnati ed ai non esperti al nuoto**

**WARNING - DANGER - DEEP WATER - swimming not suitable for
unaccompanied children and inexperienced swimmers**

**ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour
les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés”.**

3. I titolari delle strutture balneari, aree attrezzate per la balneazione e le civiche Amministrazioni competenti, devono, altresì tenere quotidianamente sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo al loro tempestivo riposizionamento, salvo i casi di temporaneo oggettivo impedimento che deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Milazzo. Nel caso di rimozione, perdita e/o modifica della corretta posizione dei gavitelli in questione anche dovuta a qualsiasi causa naturale ovvero accidentale, il titolare delle strutture balneari deve, a sua totale e diretta cura e spesa, provvedere al relativo pronto recupero nonché a idonea collocazione nella prestabilita posizione originaria. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei e le spiagge libere frequentate dai bagnanti.
4. I gavitelli e i relativi corpi morti devono essere rimossi, definitivamente, al termine della stagione balneare, da parte dei titolari delle strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione e da parte dei Comuni per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.
5. I titolari delle attività autorizzate come *solarium* o elioterapia, nei tratti di costa balneabili, dovranno assicurare anch'essi il servizio di salvamento, secondo le direttive di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/98, nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 8

Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boat*, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa e a 200 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite, adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
 - a) le unità navali militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità che

- siano chiaramente riconoscibili come tali, attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) i *piccoli natanti senza propulsione meccanica* ¹;
- c) tutte le unità navali esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma della presente ordinanza).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione deve svolgersi con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità navali adotteranno tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.
4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 500 metri di *distanza dalla costa* fino a un massimo di 1 miglio dalla costa.
5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle norme ed alle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 9

Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 200 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.
2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.
3. Gli acquascooter e moto d'acqua nonché i natanti simili, devono navigare, esclusivamente in ore diurne e in condizioni meteomarine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 metri e non superiore a un miglio. Lo sci nautico deve essere effettuato oltre 500 metri da spiagge e scogliere.

Articolo 10

Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

¹ Vedasi definizione all'articolo 2, pt.7.

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Milazzo e fino a 200 metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed in zone interessate al normale transito di navi ed imbarcazioni, ad eccezione del porto di Milazzo ove tale limite è elevato a metri 300;
 - b) fuori dai porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri dalle strutture;
 - c) nelle rade/zone di ancoraggio;
 - d) a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda
 - e) all'interno dei campi boe e dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
 - f) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
 - g) in corrispondenza delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e degli insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare, per un raggio di 50 m dagli stessi. Le foci e i punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati, rispettivamente dal Comune e dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria multilingue, posta in prossimità dell'inizio e della fine del divieto;
 - h) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
 - i) nelle zone di mare prospicienti i siti interdetti in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, dalle competenti Autorità. A tal fine le amministrazioni dei citati Comuni rivieraschi appongono idonei cartelli monitori;
 - j) in tutte le altre zone di mare che risultano interdette alla balneazione in forza di ordinanze emanate da questa Autorità marittima.
2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, devono utilizzare i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossare una calottina rossa.
3. Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose, a meno di 10 metri dal ciglio e a meno di 10 metri dal piede, alla base, e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

I comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica che evidenzi, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 11

Servizio di salvamento - generalità

1. I *titolari di strutture balneari* hanno l'obbligo di assicurare in maniera continuativa e senza interruzione, il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; analogo obbligo ricade sui Comuni nelle spiagge libere durante le ore di balneazione.
2. A cura dei soggetti di cui al comma 1, sarà compilata la “scheda di autoverifica” (**ALL.3**) e dovrà essere esibita al momento del controllo.
3. Essendo che le risorse impiegate nel servizio di salvamento costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione, i *titolari di strutture balneari* e i Comuni sottoscrivono la dichiarazione di cui all'allegato 2, resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche del personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorso dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.
4. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il *titolare della struttura balneare* è responsabile di informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Milazzo dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore. Tutti gli interventi di assistenza portati a

termine dal personale in servizio come “assistente bagnanti” devono essere rapportati formalmente (**ALL. 4**) all’Autorità Marittima.

5. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario, di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l’impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell’unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art. 3, co.1, pt.1).

L’attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all’Autorità Marittima, al Comune ed all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente, che hanno facoltà di dettare, all’uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 12

Servizio di salvamento - assistenti bagnanti – dotazioni individuali

1. Il servizio all’interno delle *strutture balneari* è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti*, fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione ². Ciascun assistente bagnante dovrà essere in possesso di brevetto di salvamento, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all’interno della struttura balneare, con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *titolari delle strutture balneari* curano che ne sia precluso l’accesso in maniera idonea.

² Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

3. Gli assistenti bagnanti di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza. Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.
4. Ove non risulti assicurato tale servizio, il pubblico ufficiale accertatore procederà a contestare la violazione ai sensi di legge e a diffidare il titolare della struttura balneare all'immediata sospensione dell'attività balneare sino al ripristino del servizio di salvataggio, redigendo apposito verbale di diffida. Si dovrà procedere altresì ad apporre dei cartelli ben visibili all'utenza con la seguente dicitura

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”.**

5. In caso di necessità ovvero di impedimenti sopraggiunti, l'assistente bagnante dovrà essere immediatamente sostituito da altro personale parimenti qualificato in modo da garantire il servizio di cui al presente articolo, senza soluzione di continuità.
6. Ciascun assistente bagnanti dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da:
 - a) una maglietta/canotta, sempre indossata, di colore rosso con la scritta “SALVATAMENTO”, con caratteri maiuscoli di colore bianco;
 - b) un fischietto, sempre indossato;
 - c) una maschera con *snorkel*;
 - d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
 - e) un casco di protezione omologato idoneo al soccorso acquatico e un paio di calzature antiscivolo (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 13

Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia ed in

posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.

2. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acqueo di competenza, il *titolare della struttura balneare* o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "punti ciechi" sulla visuale dello specchio acqueo. Dette postazioni sono tutte sormontate da un ombrellone di colore rosso.
3. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata una delle seguenti bandiere, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del *titolare della struttura balneare* o dell'Autorità Marittima:
 - a) **bandiera verde**: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
 - b) **bandiera gialla**: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - c) **bandiera rossa**: indicante balneazione sconsigliata o pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo. In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.
4. Ogni postazione di **assistente bagnanti** è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:
 - a) un binocolo;
 - b) un megafono;
 - c) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
 - d) le dotazioni individuali di ciascun assistente ai bagnanti di cui all'articolo 12 comma 6.

Articolo 14

Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare o spiaggia libera è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". Tale unità non deve essere in nessun caso destinata ad altri usi.
2. Il mezzo di salvataggio è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.
3. Il pattino o mezzo nautico idoneo al servizio di salvataggio, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del titolare della struttura balneare utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione e non in alternativa al pattino o mezzo nautico simile, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Milazzo formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - I nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica-brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - Caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - Polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - Dichiarazione da parte del titolare di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;

- b) Dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
 - c) La moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
 - d) La moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
 - e) La moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato)
5. Durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento, dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).
6. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti ecc.).

Articolo 15

Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. Il bagnino di salvamento, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento). Egli è tenuto pertanto a:
- a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - presidiare la torretta di avvistamento;
 - stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVAMENTO" e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (da intendersi al seguito);

- mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la “**scheda di rilevazione degli incidenti**”, anche tramite il titolare (**allegato 4**);
- informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).

2. L'*assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni, rispondendo personalmente delle violazioni³:

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sul pattino di salvataggio, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 12 comma 3;
- b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
- c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta “SALVAMENTO” con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;

³ In solido con il *Titolare della struttura balneare* o con il Comune nelle spiagge libere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n. 689/1981.

- d) posiziona le dotazioni di cui agli articoli 13 e 16 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 14;
- e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 13;
- f) vigila che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.

Articolo 16

Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni *struttura balneare*, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata, come minimo:

- a) di salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, posizionati sulla battigia in prossimità dei due estremi del *fronte mare* della *struttura balneare*;
- b) di idonee dotazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente e/o prescritto dagli Enti competenti in materia;
- c) di un apposito locale adibito al primo soccorso, presso cui è disponibile:
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 e s. m. e i. in materia di primo soccorso aziendale;
 - 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a un litro ciascuna (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
 - saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - 1 barella/tavola spinale;
 - Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.

2. È facoltà dei *titolari di strutture balneari* dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i *Titolari di strutture balneari* hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo le norme vigenti.
3. I *titolari* di strutture balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *Check-List* di cui all'Allegato 3 alla presente Ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 17

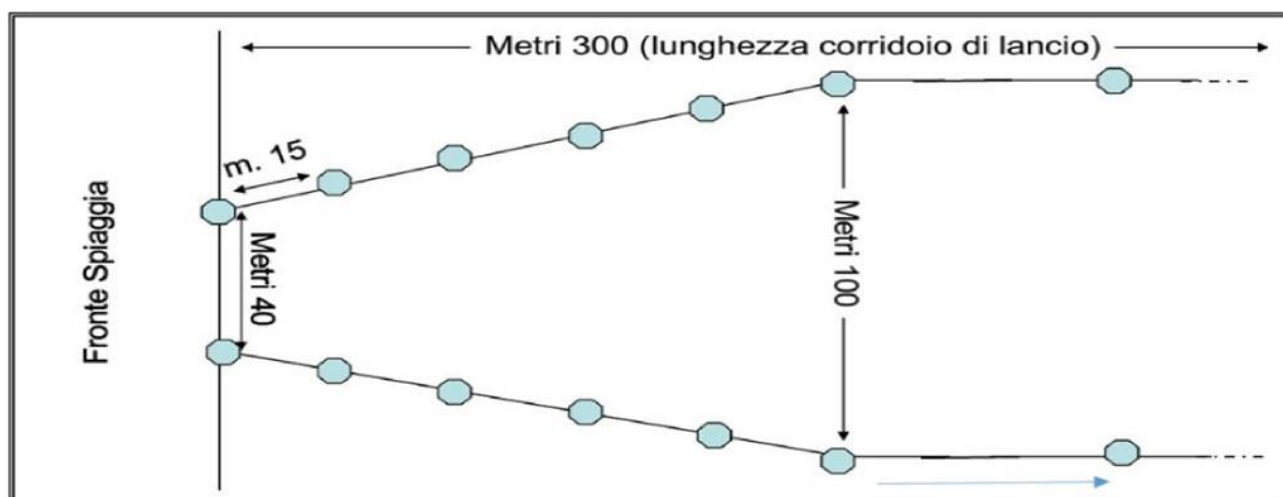
Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio/atterraggio sono aree posizionate perpendicolarmente alla *costa*, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione, in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. A prescindere dal realizzatore, sia esso pubblico o privato, sono destinati all'uso pubblico dell'intera collettività ed utenti del mare in genere.
2. I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di *distanza dalla costa* e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
 - c) segnalazione delle imboccature a largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - d) segnalazione sulla *costa* con cartello idoneo riportante la dicitura

**“CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITÀ – DIVIETO
DI BALNEAZIONE**

**NO SWIMMING IN THIS AREA - RESERVED FOR BOATS –
CHENAL D’ACCÈS RÉSERVÉ AUX BATEAUX- BAIGNADE INTERDITE”.**

4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* devono avere una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

6. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed esternamente nei relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
7. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo/concessorio:

- a) *titolari di strutture balneari*, se effettuano attività di noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei piccoli natanti come definiti all'art. 3 lett. l) o uso di unità d'appoggio per i praticanti di immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo;
- b) *titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri*, noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei piccoli natanti come definiti all'art. 3 lett. l) o diving da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche;
- c) *titolari di campi boe* laddove gli specchi acquei interferiscano con la fascia di mare riservata alla balneazione.

8 Fermo restando l'obbligo di garantire il segnalamento dei corridoi di lancio fino a una distanza di 300 metri dalla costa, qualora, per comprovate esigenze di natura tecnica o operativa, o per la presenza di elevato fondale, non fosse possibile il posizionamento delle boe di delimitazione lungo l'intero tracciato, il segnalamento dovrà essere comunque assicurato almeno fino ai 200 metri. In tali casi, la Capitaneria di porto di Milazzo potrà, su richiesta motivata da parte dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe di segnalazione fino alla distanza minima suddetta, apponendo sui gavitelli più esterni l'indicazione della distanza dei 200 metri.

In tal caso, l'attraversamento delle unità della fascia di mare tra i 200 e i 300 metri, è consentito mantenendo una rotta perpendicolare alla costa, che faccia chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, mantenendo gli scafi in dislocamento e velocità non superiore ai 10 nodi.

Articolo 18

(Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere)

1. I Comuni costieri assicurano sulle spiagge libere il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli ed appongono le segnalazioni delle zone di mare previste dall'articolo 7, comma 1, lett. a) e b).
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a) e b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria plurilingue conforme agli standard ISO 20712, richiamata al precedente art. 4, punto 7), riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- ***balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié;***
- ***limite acque interdette alla navigazione non segnalato – safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée;***
- ***limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.***

3. I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica monitoria nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
4. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte della Regione Siciliana.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – Altri divieti

Articolo 19

Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale, vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Per la disciplina integrale in materia di pesca, si rimanda alla normativa vigente, fra cui il D.P.R. nr. 1639/68 e il D.lgs. n° 4 del 09/01/2012.
2. Nella fascia di mare riservata alla balneazione, così come definita dall'art. 6, nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale e/o sportiva effettuata sia dalla costa che da

natanti. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite ordinanze.

3. La pesca subacquea è vietata nelle acque antistanti le spiagge del circondario, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva in aderenza alle disposizioni del richiamato D.P.R. 1639/68. È altresì vietato, attraversare, gli arenili frequentati dai bagnanti e la suddetta fascia di mare ad essi riservata, anche se in immersione, con fucili/pistole subacquee carichi, nonché procedere al relativo caricamento in dette zone. È vietato l'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta.
4. Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola) e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.

Articolo 20

Prescrizioni sull'uso delle spiagge durante la stagione balneare

1. Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Milazzo, è vietato:
 - a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili,
 - b) sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione per i mezzi di polizia e soccorso o salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità;
 - c) circolare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia.

- d) sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori;
- e) occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza.
- f) tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
- g) utilizzare artifici pirotecnici e altresì lanterne cinesi e similari, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare).

2. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 C.N., che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera.

Articolo 21

Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

1. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:
 - Attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
 - Segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
 - Qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle

stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

SEZIONE 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 22

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente **Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2021** citata in premessa. La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Milazzo ed a quello dei Comuni costieri nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale **www.guardiacostiera.gov.it/milazzo**. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente, e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 23

Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza è esposta dai titolari delle *strutture balneari* all'ingresso delle strutture turistico-balneari, oltre che presso le postazioni di salvataggio ed all'ingresso delle strutture destinate alla nautica da diporto site nei Comuni del Circondario Marittimo, a cura dei responsabili, in formato 70x100 cm.

Articolo 24

Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, **il titolare della struttura balneare**, fatte salve le sanzioni previste, è tenuto a:
 - a) adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle previste condizioni di sicurezza;
 - b) issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante, sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza.
2. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 e ss.mm.e ii.), nonché ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione;
- Degli artt. 53 a 55 del D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 e ss.mm.ii. -Codice della Nautica da diporto;
- per quanto applicabile, ai sensi del D. Lgs. n° 4/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca;
- degli artt. 650 e 673 del Codice Penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

Milazzo, *data della firma digitale*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Alessandro SARRO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO SARRO

In Data/On Date:

venerdì 30 maggio 2025 13:01:24

TABELLA DEI SEGNALI

ALLEGATO 1

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

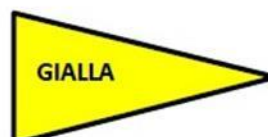


IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.

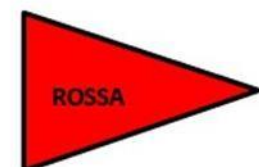


IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.



BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO

SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.

BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRlich, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.

LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.



CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA MILAZZO

Dichiarazione di apertura

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____, rec, telefonico _____

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO	☐ titolare della Concessione Demaniale n° _____ / _____ quale titolare dello Stabilimento balneare denominato _____ sito nel comune di _____ in Via _____ ☐ Funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza; Numero telefonico di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____
--	--

Si riporta, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

DATI ASSISTENTI BAGNANTI

Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).

1. Nome e Cognome: _____ nato a _____ il _____
 Rec. Telefonico _____ Brevetto n° _____ rilasciato da _____
 con scadenza in data _____ Tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

2. Nome e Cognome: _____ nato a _____ il _____ Rec. Telefonico _____
 Brevetto n° _____ rilasciato da _____
 con scadenza in data _____ Tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

3. Nome e Cognome: _____ nato a _____ il _____
 Rec. Telefonico _____ Brevetto n° _____ rilasciato da _____
 con scadenza in data _____ Tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. Nome e Cognome: _____ nato a _____ il _____ Rec. Telefonico _____
 Brevetto n° _____ rilasciato da _____
 con scadenza in data _____ Tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

LUOGO E DATA

FIRMA



CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA MILAZZO

Scheda di autoverifica**INFORMAZIONI PROPRIETÀ E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:**

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

Proprietario/a: Sig./ra _____, nato a _____ (____) il ____ / ____ / ____
 e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n.____, C.F. _____
 legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____
 con sede a _____ (____) in via/piazza _____ n.____, P.IVA n. _____

Dati concessione: N. _____ Ente _____ del ____ / ____ / ____
 valida fino al ____ / ____ / ____ Mq totali _____ - Mq superficie coperta _____ - Ml. fronte mare _____.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____.
 Gestione _____.

Dati corsia di atterraggio: N. _____ Ente _____ del ____ / ____ / ____ valida fino al ____ / ____ / ____

Recapiti telefonici dello/a stabilimento/struttura balneare, del responsabile e/o sostituto:

Stabilimento/struttura balneare tel. _____ cell. _____ cell. _____

Responsabile Sig. _____ tel. _____ cell. _____

Sostituto Sig. _____ tel. _____ cell. _____

Elenco dei mezzi di salvataggio:

- N. _____ natanti di salvataggio a remi;
- Mezzo nautico a motore: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____
 Matricola, _____, Periodo di validità dell'assicurazione: dal _____ al _____
- Moto d'acqua: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
- Periodo di validità dell'assicurazione: dal _____ al _____

Presenza del defibrillatore portatile: _____ Data di scadenza delle
 bombole di ossigeno da 1 litro: ____ / ____ / ____

N. _____ di mezzi nautici a motore adibiti a noleggio e/o locazione

Data ____ / ____ / ____ di iscrizione o rinnovo iscrizione registri Art. 68 Codice Navigazione

Note aggiuntive relative a pericoli e/o criticità per la balneazione: _____

1	esposizione in luogo ben visibile dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. (art. 36 cod. nav.)	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 200 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (art. 7, co. 1 lettera a, dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, messa in opera di corridoi di lancio, di lunghezza sino a 300 mt dalla costa, larghezza non inferiore a 10 mt. - gavitelli arancioni o gialli distanziati ad intervalli di 15 mt. (nei primi 100 mt) e successivamente ad intervalli di 50 mt o frazioni, e collegati con sagole non galleggianti (art.17 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
5	pattino di salvataggio/idonea unità di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di un salvagente anulare/rescue can con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, mezzo marinaio e ancorotto. (art. 14 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure - profondità 1,60 mt). (art. 7, co. 1 lettera b dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso (cassetta di cui al DM 388/2003), costituite da: tre bombole di ossigeno da almeno 1 litro (o 2 da 2 lt), saturimetro arterioso, tre cannule oro-faringee (di cui una per bambini), un tiralingua e un apribocca, mascherine per respirazione bocca a bocca, pocket mask per respirazione bocca-naso-bocca, una barella/tavola spinale, un pallone ambu/apparecchiatura equipollente, collare adattabile. (art. 16 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO

8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 13 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
9	n. 2 assistenti bagnanti (con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare e N.1 assistente bagnanti per ogni 80 mt. e trazioni successive di fronte mare. art. 12 co. 1 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 12 e 13 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 16 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. (art. 4 co 7 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. (art. 15 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. (art. 4 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
15	comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. (ALL. 2 ORDINANZA BALNEARE)	☐ SI	☐ NO
LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.			

Data ____ / ____ / ____

Firma _____



CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA MILAZZO

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente a _____ in Via _____ n° _____
 Rec. Tel. _____ in qualità di assistente bagnante (brevetto
 n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in
 data _____) in servizio per conto di:
 struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del
 comune di _____

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (altro)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____